



COPIA

Deliberazione n° **3**

Comune di Orsago (Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventini (2020), addì diciotto (18) del mese di febbraio (02) alle ore 19.45 per **determinazione del Sindaco**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| | | Presenti | Assenti |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------|
| 1) | COLLOT Fabio Sindaco | X | |
| 2) | MINET Franco Consigliere | X | |
| 3) | SALVADOR Marianna Consigliere | X | |
| 4) | ZAGO Marcella Consigliere | X | |
| 5) | VENDRAME Marco Consigliere | X | |
| 6) | SENNO Silvia Consigliere | X | |
| 7) | CASAGRANDE Pietro Consigliere | X | |
| 8) | MODOLO Giuseppe Consigliere | X | |
| 9) | RODER Miriam Consigliere | X | |
| 10) | SCARABELLOTTO Giuseppe Consigliere | X | |
| 11) | MASSAROTTO Alida Consigliere | X | |
| 12) | ZANCHETTIN Paola Consigliere | X | |
| 13) | PAVAN Thomas Consigliere | | X |
| | | 12 | 1 |

Partecipa alla seduta il sig.FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale.

Il Sig. COLLOT Fabio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.iSENNO Silvia.....RODER Miriam.....
.....ZANCHETTIN Paola.....

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato, compreso nell' odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019) ha introdotto a decorrere dall'anno 2020 una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo

-l'abolizione della IUC istituita dalla L. 27/12/2013 n. 147 – art. 1 comma 639, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (tassa rifiuti);

-l'abolizione della TASI (tassa sui servizi indivisibili) e l'unificazione IMU e TASI in un'unica Imposta Municipale propria (IMU) disciplinata dall'art. 1 commi dal 739 al 783 della suddetta Legge di Bilancio;

Richiamato l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale il quale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

Tenuto conto che il comma 740 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nonché agli immobili ad essa assimilati dal Regolamento IMU, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,5% con facoltà del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; resta confermata per tali immobili la detrazione di € 200 (art. 1 c. 749);

Visto che l'art. 1 c. 747 lettera c) lascia salva la disciplina prevista dalla L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 10 lettera b), la quale prevede che la base imponibile è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 14/03/2011, n. 23". Tale agevolazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1092 della L. 145/2018, in caso di morte del comodatario, viene estesa al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

Visto che la Legge di Bilancio 2020 conferma all'art. 1 comma 758 lettera a) l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del medesimo decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione";

Visto che la Legge di Bilancio 2020 conferma all'art. 1 c. 758 lettera a) la disciplina che prevede "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1988, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%";

Visto il comma 750 dell'art. 1, della Legge 160/19 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, essere pari allo 0,1 per cento, con facoltà dei comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Considerato che la Legge di Bilancio 2020 stabilisce le seguenti aliquote IMU per le tipologie di immobili di seguito indicate:

-per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, l'aliquota di base è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è pari allo 0,1% con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

-per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota di base è pari allo 0,1%, con possibilità di aumentarla allo 0,25%, o diminuirla fino all'azzeramento;

-per i terreni agricoli l'aliquota di base è pari allo 0,76%, con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

-per gli immobili produttivi di categoria D l'aliquota di base è pari allo 0,86% (la quota riservata allo Stato rimane pari allo 0,76%) con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

-per tutti i restanti immobili, diversi dai precedenti l'aliquota di base è pari allo 0,86% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato il comma 779 dell'art. 1 della L. 160/2020 di bilancio il quale prevede che i comuni, per l'anno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, all'art. 53 della L. 23/12/2000 n. 388 e all'art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2000, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, attraverso l'inserimento di un prospetto delle aliquote di cui all'art. 1 c. 757 L. 160/19 nonché al testo del Regolamento, nel Portale del Federalismo Fiscale entro il 14/10/2020;

Richiamato il comma 778 della L. 160/19 il quale prevede che "il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa";

Ritenuto alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 779 di demandare la disciplina di tutti gli altri aspetti di dettaglio del tributo, oggetto della fattispecie in esame, ad apposito regolamento che sarà oggetto di successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, e comunque non oltre il 30 giugno 2020 nel rispetto del comma 779 art. 1 della Legge di Bilancio 2020;

Dato atto che la deliberazione di approvazione del regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio 2020;

Considerato che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, anche per quella destinata allo Stato, sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta è effettuato mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di c/c postale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Sentiti:

- l'assessore Minet che relaziona;

-il consigliere Scarabellotto che evidenzia come l'applicazione dell'aliquota IMU anno 2020 nella misura dello 0,96 % sia superiore alla somma delle aliquote IMU e Tasi dell'anno 2019. Alla luce di questo aumento, il consigliere Scarabellotto ritiene sia necessario discutere per tempo del bilancio del Comune chiedendo all'uopo l'attivazione di un'apposita commissione di bilancio;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti 9 favorevoli, 3 contrari (Zanchettin Paola- Scarabellotto Giuseppe- Massarotto Alida) su 12 presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

| FATTISPECIE | ALIQUOTA/IMPORTO |
|---|--|
| Ordinaria | 0,96% |
| Abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,50% |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| -Abitazioni principali (con esclusione delle categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (una per categoria) -Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero purchè non locate | esenti |
| Unità immobiliari e pertinenze (una per categoria) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato | 0,96% calcolato sulla base imponibile ridotta al 50% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria D10 o in altre categorie con annotazione di ruralità iscritta in catasto | 0,1% |
| Terreni agricoli | 0,96% |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola | esenti |
| Aree edificabili | 0,96% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | 0,1% |

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;

4) di demandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, ad un apposito Regolamento IMU che sarà approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

5) di confermare l'allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.M.U. applicabili anche per il periodo d'imposta 2020;

6) di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato tramite il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di c/c postale;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, attraverso l'inserimento nell'apposito portale, entro il 14/10/2020;

8) di designare quale funzionario responsabile dell'imposta, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, il Responsabile dell'area amministrativo-contabile;

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Farina dott. Giocchina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Fto COLLOT Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto FONTAN ROLANDO

PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Si dà atto che oggiil presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

Fto FARINA GIOACCHINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Lì.....

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
